



**Comune di
Castiglione d'Orcia**
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 4 del 21-02-2017

Oggetto: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI E COEFFICIENTI TARI.

L'anno **Duemiladiciassette**, addì **Ventuno** del mese di **Febbraio** alle ore **18:10** nella Residenza Municipale, adunatosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
GALLETTI CLAUDIO	Sindaco	SI
ARMENI LORENZO	Consigliere	SI
BARNI ALESSANDRO	Consigliere	SI
CINGOTTINI RENATO	Consigliere	SI
CONSOLI STEFANO	Consigliere	SI
FORMICHI ERIKA	Consigliere	SI
ROSSI ALICE	Consigliere	SI
ROSSI FABIO	Consigliere	NO
VALENTINA	Consigliere	SI
VACCARO		
ROSATI SARA	Consigliere	SI
RUSTICI CINZIA	Consigliere	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi Frallicciardi

Il Sig Galletti Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Sig.ri Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Claudio Galletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Frallicciardi

Attestato di pubblicazione.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione.

X E' stata affissa all'Albo on line di questo Comune il 24-03-2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del D.Lgs. n.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

X diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,(art.134, D.Lgs.n.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Frallicciardi



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC - 1 - 2017

Oggetto: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI E COEFFICIENTI TARI.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 14/03/2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011, e successive modificazioni ed integrazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il D.Lgs 30/12/1992, n. 504, con il quale veniva istituito l'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

CONSIDERATO che il comma 639, art. 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato dall'art. 1, comma 14 lett. a), della Legge n. 208/2015 (legge Stabilità 2016), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che: " Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012) che stabilisce:

¶all'art. 1, comma 380 lettera f) - " è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2001, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

¶all'art. 1, comma 380, lett. g) - "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

VISTA della Legge di bilancio anno 2017 che conferma il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della Legge di Stabilità 2016, ed in particolare:

-l'art.1, comma 26 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016, n° 232, cita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

RICHIAMATA la Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e in particolare:

-il comma 13 che cita: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34";

-il comma 14 che cita: " b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

RITENUTO, pertanto opportuno, determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2017, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), che modifica l'art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 30 Dicembre 1993, n. 504, attribuendo a partire dell'1 Gennaio 2007 al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le aliquote;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 5, comma 11 del D.L. n° 244 del 30/12/2016 che differisce al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 304 del 30/12/2016;

CONSIDERATO quindi che, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione 2017-2019, tenuto conto della situazione economica e sociale esistente nel nostro comune e del gettito I.M.U. atteso, si ritiene opportuno e necessario proporre di confermare le seguenti aliquote:

► **Imposta municipale propria (IMU)**

- 0,40% abitazione principale, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze;
- 0,76% aliquota agevolata: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che vi hanno residenza anagrafica e le tipologie di unità immobiliari indicate nel regolamento I.M.U.;
- 1,04% aliquota ordinaria;
- confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- confermare, per l'anno d'imposta 2017, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, deliberate nell'anno 2013;

► **Tributo sui servizi indivisibili (TASI):**

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale ad €. 1.400,00:
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad €. 1.400,00:
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,06 punti percentuali per i fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi dei seguenti comma:
 - 8 - (.. omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ..)
 - 14-bis - (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;
- aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali per:
 - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU;
 - alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.
- TASI esente a norma di legge per:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni.

► Tassa sui rifiuti (TARI)

- Confermare i coefficienti stabiliti in base ai criteri del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e ss.mm.ii., come riportati nell'allegato prospetto e di confermare provvisoriamente il PEF deliberato con atto Consiliare n. 24 del 29/04/2016 in quanto alla data odierna non risulta ancora essere stato approvato dall'autorità competente il Piano Finanziario relativo all'esercizio 2017;

ATTESO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere, con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 126.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 37.020,00
Servizi di polizia locale	€ 46.691,00
TOTALE	€ 210.211,00

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.82/2012

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/2012;

DATO ATTO che comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Uditi gli interventi come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti n. 10

Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Rustici, Rosati, Vaccaro)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e coefficienti in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

► Imposta municipale propria (IMU)

- 0,40 % abitazione principale, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze;
- 0,76 % aliquota agevolata: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che vi hanno residenza anagrafica e le tipologie di unità immobiliari indicate nel regolamento I.M.U.;
- 1,04 % aliquota ordinaria;
- Confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

- Confermare, per l'anno d'imposta 2017, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, deliberate nell'anno 2013;

► **Tributo sui servizi indivisibili (TASI):**

- **Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale ad €. 1.400,00:**
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad €. 1.400,00:**
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,06 punti percentuali per i fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU) ai sensi dei seguenti comma:**

- 8 - (. .. omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui.a/l'articolo 9,comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ..)

- 14-bis - (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.)

dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;

- **aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali per:**

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

- **TASI esente a norma di legge per:**

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni.

► **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- Confermare i coefficienti stabiliti in base ai criteri del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e ss.mm.ii., come riportati nell'allegato prospetto e di confermare provvisoriamente il PEF deliberato con atto Consiliare n. 24 del 29/04/2016 in quanto alla data odierna non risulta ancora essere stato approvato dall'autorità competente il Piano Finanziario relativo all'esercizio 2017

3. di dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
4. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC - 1 - 2017

**Oggetto: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) CONFERMA ALIQUOTE,
DETRAZIONI E COEFFICIENTI TARI.**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere.

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 03-02-2017

**Il Responsabile
Area Contabile
SIMONA FRANCHETTI**



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC - 1 - 2017

**Oggetto: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) CONFERMA ALIQUOTE,
DETRAZIONI E COEFFICIENTI TARI.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 03-02-2017

**Il Responsabile
Ufficio Ragioneria
Simona FRANCHETTI**

Interventi

Il Sindaco introduce le deliberazioni sul bilancio e dice che vuole fare una discussione unica.

Con la deliberazione IUC si conferma tutto ciò che era in vigore nel 2016. Prosegue illustrando la componente della IUC, precisando che il Piano finanziario TARI sarà oggetto di successiva approvazione, perché non ancora trasmesso da ATO. Anche l'addizionale Comunale è invariata.

Nel piano di alienazione è previsto sempre lo stesso immobile. Rispetto alle opere pubbliche precisa come gli investimenti sono condizionanti nel rispetto del pareggio di bilancio.

Sottolinea come è stato difficoltoso chiudere il bilancio, a causa di un forte indebitamento, che comporta la spesa annua di € 450.000 come restituzione del debito, e poi per riduzione trasferimenti.

Alle ore 18.35 subentra il consigliere Rosati.

Nonostante le difficoltà non sono state aumentate le tasse, sono rimaste invariate le tariffe per la mensa e il trasporto scolastico rimane gratuito. Sono stati mantenuti gli interventi per il sociale e per le convenzioni con le associazioni per la gestione delle aree verdi.

Non vi sono risorse per le manifestazioni e si confida nel bando sponsorizzazioni.

Poi riferisce che con la Giunta è stato elaborato un bilancio di metà mandato, da cui emerge che sono stati attuati diversi milioni di contributi, si cercherà di rinegoziare i mutui, potenziare la lotta all'evasione.

Riferisce poi che è allo studio la possibilità di rinegoziare la convenzione con Intesa per la Pubblica Illuminazione. Riferisce poi che il Direttore Generale dell'AIT ha detto che saranno ridotti i costi per i Comuni come Castiglione d'Orcia.

Il Consigliere Cinzia Rustici: è risaputo che il bilancio di Castiglione d'Orcia è rigido per i mutui. Precisa che la IUC non può essere aumentata per legge. Per la TARI non è ancora arrivato il PEF, vista anche la situazione dell'ATO e le vicende giudiziarie.

Sugli immobili da vendere andrebbe rivisto il prezzo, perché è quasi un rudere.

Il bilancio è rigido per mutui e personale: il 75% delle spese di personale è interno e invece gli esterni sono solo 4 operai. Però l'amministrazione ha deciso di assumere interni, di fare la convenzione la 40% con il Segretario. Si continua ad assumere all'interno degli uffici, quando invece le esigenze sono più esterne.

Se si vuole garantire servizi, ritiene che le assunzioni andrebbero fatte verso gli esterni. Da verificare anche la gestione dei servizi tramite Unione dei Comuni.

Circa le opere pubbliche dice che sul Vivo d'Orcia è ancora al preliminare e invita a dare un'accelerazione al progetto.

Annuncia il voto contrario a tutte le deliberazioni propedeutiche al bilancio, tranne che su quelle delle opere pubbliche su cui si asterranno perché è stato inserito il progetto del Vivo.

Il Consigliere Alessandro Barni: Ritiene che in metà legislatura è stato fatto tanto.

Il Sindaco: E' vero che non si possono aumentare le imposte, e non si possono istituire nuovi tributi, come ad esempio l'imposta di soggiorno.

Dice che si stanno facendo gli atti per alcuni parcheggi a pagamento a Bagni San Filippo. Ritiene che la Convenzione per il Segretario Comunale è stata necessaria.

Per le due assunzioni sono le uniche due possibili, a fronte di una precedente di 30 ore.

Concorda sul fatto che sarebbero necessari più dipendenti esterni, ma anche gli interni servono.

Sul Vivo dice che si farà tutto il possibile per velocizzare le procedure e sottolinea che si farà un'importante investimento sulla frazione

TARIFFE TARI ANNO 2016

UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA	FISSA		VARIABILE	
A1 - Abitazione 1 componente	1,25	E/mq	48,49	E/mq
A2 - Abitazione 2 componenti	1,40	E/mq	87,29	E/mq
A3 - Abitazione 3 componenti	1,55	E/mq	111,54	E/mq
A4 - Abitazione 4 componenti	1,65	E/mq	145,48	E/mq
A5 - Abitazione 5 componenti	1,75	E/mq	167,26	E/mq
A6 - Abitazione 6 componenti o superiori	1,80	E/mq	190,52	E/mq
1 COMP - NON RESIDENTI 1-27	1,19	E/mq	46,07	E/mq
3 COMP - NON RESIDENTI 28-59	1,47	E/mq	105,96	E/mq
4 COMP - NON RESIDENTI 60-99	1,57	E/mq	138,21	E/mq
5 COMP - NON RESIDENTI 100-149	1,66	E/mq	158,90	E/mq
6 COMP - NON RESIDENTI OLTRE 149	1,71	E/mq	180,99	E/mq

AL NETTO
DELLA
RIDUZIONE
DEL 5%

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	FISSA		VARIABILE		TOTALE NETTA	
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,55	E/mq	0,99	E/mq	2,54	E/mq
102 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,00	E/mq	1,27	E/mq	3,27	E/mq
104 - Esposizioni, autosaloni	1,15	E/mq	0,73	E/mq	1,88	E/mq
105 - Alberghi con ristorante	3,50	E/mq	2,23	E/mq	5,73	E/mq
106 - Alberghi senza ristorante - Agriturismi - Affittacamere	2,00	E/mq	1,27	E/mq	3,27	E/mq
107 - Case di cura e riposo	2,25	E/mq	1,44	E/mq	3,69	E/mq
108 - Uffici, agenzie, studi professionali	2,56	E/mq	1,63	E/mq	4,19	E/mq
109 - Banche e istituti di credito	1,24	E/mq	0,80	E/mq	2,04	E/mq
110 - Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	2,58	E/mq	1,65	E/mq	4,23	E/mq
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,82	E/mq	1,79	E/mq	4,61	E/mq
112 - Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettr., barb	2,35	E/mq	1,50	E/mq	3,85	E/mq
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,79	E/mq	1,78	E/mq	4,57	E/mq
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	2,07	E/mq	1,32	E/mq	3,39	E/mq
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	2,35	E/mq	1,50	E/mq	3,85	E/mq
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,12	E/mq	3,89	E/mq	10,01	E/mq
117 - Bar, caffè, pasticceria	5,57	E/mq	3,55	E/mq	9,12	E/mq
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari	5,35	E/mq	3,52	E/mq	8,86	E/mq
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	5,33	E/mq	3,40	E/mq	8,73	E/mq
122 - Stabilimenti Termali	3,50	E/mq	2,23	E/mq	5,73	E/mq
123 - Autorimesse e magazzini senza vendita	1,22	E/mq	0,84	E/mq	2,06	E/mq

AL NETTO
DELLE
RIDUZIONI

COEFFICIENTI TARI

UTENZE DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	COEFFICIENTI	
		Ka	Kb
A1	Famiglia 1 Componenti	€ 0,82	€ 1,00
A2	Famiglia 2 Componenti	€ 0,92	€ 1,80
A3	Famiglia 3 Componenti	€ 1,03	€ 2,30
A4	Famiglia 4 Componenti	€ 1,10	€ 3,00
A5	Famiglia 5 Componenti	€ 1,17	€ 3,60
A6	Famiglia 6 o più Componenti	€ 1,21	€ 4,10

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	COEFFICIENTI	
		Ka	Kb
1	Musei, biblioteche, scuole (quota stato sia x TARSU che x TARES), associazioni, luoghi di culto	€ 0,66	€ 5,62
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,85	€ 7,20
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,49	€ 4,16
5	Alberghi con ristorante	€ 1,49	€ 12,65
6	Alberghi senza ristorante - Agriturismi - Affittacamere	€ 0,85	€ 7,23
7	Case di cura e riposo	€ 0,96	€ 8,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,09	€ 9,25
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,53	€ 4,52
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,10	€ 9,38
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,20	€ 10,19
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 1,00	€ 8,54
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,19	€ 10,10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,88	€ 7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,00	€ 8,52
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 5,01	€ 42,56
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,83	€ 35,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,40	€ 21,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,39	€ 20,35
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,58	€ 55,94
21	Discoteche, night club	€ 1,58	€ 13,42
22	Stabilimenti termali	€ 1,49	€ 12,65
23	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,52	€ 4,80



**Comune di
Castiglione d'Orcia**
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 4 del 21-02-2017

**Oggetto: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) CONFERMA ALIQUOTE,
DETRAZIONI E COEFFICIENTI TARI.**

Con la presente si certifica che l'atto in oggetto è stato affisso all'Albo Pretorio Informatico di questo Ente dal 24-03-2017 al 08-04-2017 con numero di Registro Generale di Albo **2017000269**.

Castiglione d'Orcia, li 24-03-2017

Il Messo Comunale
F. o Luca Vagaggini



